

# INIZIATIVA DI TUTELA DI POSTE ITALIANE SUL FONDO EUROPA IMMOBILIARE N.1

---



Aggiornato al 24 settembre 2018

---

1. Nel caso in cui non abbia ricevuto una comunicazione scritta da Poste in merito all'avvio dell'Iniziativa, posso comunque aderirvi? .....	3
2. Si può aderire parzialmente all'Iniziativa?.....	3
3. Cosa è la polizza PostelIniziativa EuropolImmobilare?.....	3
4. Quali sono i Clienti che non potranno aderire all'Iniziativa di tutela? .....	3
5. In caso di quote rivenienti da un'eredità, gli eredi come possono aderire all'Iniziativa? .....	3
6. Possesso di quote tra più intestatari. Come aderiscono? .....	3
7. Nel caso di trasferimento di quote tra depositi detenuti presso Poste si avrà diritto ad aderire all'iniziativa? .....	3
8. Sarà possibile aderire dopo il 7 dicembre 2018?.....	3
9. Si può aderire delegando una terza persona?.....	4
10. Si può aderire parzialmente all'Iniziativa?.....	4
11. Qual è la durata della polizza?.....	4
12. Come si rivaluta il Capitale Assicurato?.....	4
13. Cosa avviene in caso di recesso? .....	4
14. È possibile il riscatto anticipato? .....	4
15. Cosa avviene in caso di decesso? .....	5
16. Il sottoscrittore della polizza può cederla a familiari/o a altre persone?.....	5
17. Cosa accade alle ulteriori somme, derivanti dalla liquidazione del fondo, che SGR potrebbe distribuire dopo il 31 agosto 2018? .....	5
18. Cosa si intende per 31 agosto data rilevante ai fini dell'iniziativa?.....	5

**1. Nel caso in cui non abbia ricevuto una comunicazione scritta da Poste in merito all'avvio dell'Iniziativa, posso comunque aderirvi?**

I Clienti sono informati da Poste in merito all'Iniziativa di tutela tramite invio di specifica comunicazione scritta (Raccomandata A/R) all'indirizzo degli intestatari del deposito titoli. Qualora uno o alcuni degli intestatari non avessero ricevuto la lettera potranno comunque aderire all'Iniziativa fermo restando la necessaria presenza di tutti i requisiti richiesti dall'Iniziativa di tutela.

**2. Si può aderire parzialmente all'Iniziativa?**

Non è ammessa l'adesione parziale all'Iniziativa, nel senso che ciascun avente diritto potrà aderire all'Iniziativa, solamente per tutte le quote di propria spettanza.

**3. Cosa è la polizza PostelIniziativa EuropaImmobiliare?**

**PostelIniziativa EuropaImmobiliare** è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico con rivalutazione annuale del capitale investito in base all'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

**4. Quali sono i Clienti che non potranno aderire all'Iniziativa di tutela?**

- Coloro che hanno venduto, prima della scadenza del Fondo, le quote sul mercato secondario. In caso di vendita parziale, i Clienti possono aderire per le quote rimaste in possesso al 31 dicembre 2017;
- Coloro che hanno trasferito le quote del Fondo presso altri istituti bancari, anche se poi le hanno trasferite nuovamente presso Poste. In caso di trasferimento parziale, i Clienti possono aderire per le quote non trasferite;
- Coloro che hanno acquistato quote del Fondo sul mercato secondario successivamente al collocamento.

**5. In caso di quote rivenienti da un'eredità, gli eredi come possono aderire all'Iniziativa?**

Gli eredi potranno aderire all'Iniziativa sulla base del requisito dell'età anagrafica. Se alla data del 31 dicembre 2017, l'erede aveva un'età:

- pari o superiore a 80 anni, ha diritto al "bonus compensativo", in relazione alle quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza;
- inferiore a 80 anni, ha diritto a sottoscrivere la Polizza, in relazione alle quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza.

Quindi, ai fini dell'adesione da parte degli eredi non rileva l'età del sottoscrittore originario deceduto.

**6. Possesso di quote tra più intestatari. Come aderiscono?**

In caso di depositi titoli cointestati, ciascun intestatario può aderire all'Iniziativa in modo autonomo rispetto agli altri cointestatari.

Infatti, ciascun intestatario potrà aderire all'Iniziativa per la quota parte di propria spettanza, cioè ripartendo il numero totale delle quote aventi diritto all'Iniziativa tra il numero totale degli intestatari del rapporto (c.d. "Quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza").

**7. Nel caso di trasferimento di quote tra depositi detenuti presso Poste si avrà diritto ad aderire all'iniziativa?**

Sì, perché non si tratta di vendita sul mercato secondario o di trasferimento di quote presso altro intermediario.

**8. Sarà possibile aderire dopo il 7 dicembre 2018?**

Potranno aderire all'Iniziativa dopo il 7 dicembre 2018 solo quei clienti oggetto di casi particolari. Nello specifico:

- Minori e Interdetti, in considerazione del fatto che per poter aderire all'Iniziativa sarà necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare;

- Successioni in corso, in considerazione del fatto che per poter aderire all’Iniziativa bisognerà attendere il completamento della pratica di successione.

**9. Si può aderire delegando una terza persona?**

Per aderire all’Iniziativa è possibile delegare una persona di propria fiducia (anche uno dei cointestatari, laddove presenti), compilando il modulo di delega che sarà disponibile, in concomitanza con l’avvio dell’Iniziativa, presso gli Uffici Postali e scaricabile direttamente dal sito di Poste Italiane all’indirizzo <https://www.poste.it/iniziativa-tutela-fondo-europa-immobiliare>

La persona delegata, munita di documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio Codice Fiscale/Tessera Sanitaria, dovrà consegnare, oltre la suddetta delega, una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria dell’intestatario delegante, entrambe controfirmate da quest’ultimo.

**10. Si può aderire parzialmente all’Iniziativa?**

Non è ammessa l’adesione parziale all’Iniziativa, nel senso che ciascun avente diritto potrà aderire all’Iniziativa, solamente per tutte le quote di propria spettanza.

**11. Qual è la durata della polizza?**

La polizza ha una durata di 5 anni. Il termine decorre dalla data della sottoscrizione del contratto.

**12. Come si rivaluta il Capitale Assicurato?**

Il Premio Totale viene versato nella Gestione Separata Posta ValorePiù e si rivaluta in base ai risultati conseguiti dalla Gestione stessa. La rivalutazione del premio versato dal contraente comincia dalla data di decorrenza della polizza.

**13. Cosa avviene in caso di recesso?**

E’ possibile recedere entro i 30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contraente avrà diritto alla restituzione del solo premio da lui versato e non potrà vantare alcun diritto in relazione al Premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale). L’esercizio del diritto di recesso comporta l’automatica risoluzione dell’accordo previsto dalla Proposta di adesione all’Iniziativa e la definitiva rinuncia da parte del Quotista dei benefici connessi all’adesione all’Iniziativa.

**14. È possibile il riscatto anticipato?**

Il Cliente potrà richiedere il riscatto totale della Polizza trascorso il periodo previsto per l’esercizio del diritto di recesso (ossia 30 giorni dalla data di emissione della Polizza). Non è ammesso il riscatto parziale. Il riscatto comporta il diritto di ricevere dalla Compagnia Poste Vita, come specificato nella tabella sottostante:

- il rimborso totale del premio versato dal Contraente, comprensivo della relativa rivalutazione maturata tra la data di emissione della polizza e la data di richiesta del riscatto in base al rendimento conseguito dalla Gestione Separata, nonché

il riconoscimento del premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale), comprensivo della relativa rivalutazione maturata tra la data del versamento dello stesso e la data di richiesta del riscatto in base al rendimento conseguito dalla Gestione Separata, commisurato agli anni trascorsi dalla data di emissione della polizza, come meglio disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione.

Data di richiesta del riscatto totale	% del Premio Versato dal Contraente, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, che sarà riconosciuta al Contraente	% del Premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale) rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, che sarà riconosciuta al Contraente
Entro il 1° anno dalla data di emissione della polizza	100%	0%
Dal 1° al 2° anno dalla data di emissione della polizza		20%
Dal 2° al 3° anno dalla data di emissione della polizza		40%
Dal 3° al 4° anno dalla data di emissione della polizza		60%
Dal 4° al 5° anno dalla data di emissione della polizza		80%

**15. Cosa avviene in caso di decesso?**

In caso di decesso, il Capitale assicurato viene liquidato ai beneficiari (designati dal Contraente al momento della sottoscrizione), rivalutato per il periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso (utilizzando per le porzioni di anno il metodo pro-rata temporis).

Qualora il decesso avvenga successivamente alla data di sottoscrizione e prima della data in cui viene effettuato il versamento del Bonus Iniziale da parte di Poste Italiane, quest’ultimo viene comunque liquidato al beneficiario caso morte.

**16. Il sottoscrittore della polizza può cederla a familiari/o a altre persone?**

Non è prevista la possibilità di cedere il contratto di polizza a terzi, in quanto l’iniziativa di tutela di Poste nasce con l’obiettivo di tutelare i sottoscrittori originari del fondo. E’, invece, prevista la possibilità da parte del sottoscrittore di modificare, tempo per tempo, i beneficiari della polizza in caso di decesso.

**17. Cosa accade alle ulteriori somme, derivanti dalla liquidazione del fondo, che SGR potrebbe distribuire dopo il 31 agosto 2018?**

La SGR si è riservata di procedere tempestivamente ad ulteriori rimborsi in concomitanza con l’evoluzione delle procedure di liquidazione in corso ed inoltre provvederà a corrispondere periodicamente agli aventi diritto le ulteriori somme eventualmente derivanti dalla liquidazione del Fondo, a condizione che l’importo da attribuire per ciascuna quota risulti pari o superiore a Euro 5,00 (gli “Ulteriori Rimborsi”); aderendo all’Iniziativa, il cliente recupera tutta la perdita conseguita con l’acquisto del Fondo per cui con l’accettazione della Proposta, il Cliente cede, a tutti gli effetti, a favore di Poste Italiane gli eventuali Ulteriori Rimborsi di spettanza del Cliente così come ogni diritto anche di credito a essi pertinente.

**18. Cosa si intende per 31 agosto data rilevante ai fini dell’iniziativa?**

L’adesione all’iniziativa consentirà al Cliente di recuperare la differenza tra l’investimento iniziale e i proventi e rimborsi distribuiti dal Fondo sino al 31 agosto 2018, pertanto aderendo all’Iniziativa le ulteriori somme, derivanti dalla liquidazione del fondo, che SGR potrebbe distribuire dopo il 31 agosto 2018, sono cedute dal cliente a favore di Poste Italiane.